



# COMUNE di TORRE DE' ROVERI

Provincia di Bergamo

Ufficio Segreteria

Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138

P. IVA 00684180169

e-mail: [protocollo@comune.torrederoveri.bg.it](mailto:protocollo@comune.torrederoveri.bg.it)

ORDINANZA 02/2020

Torre de' Roveri, 4 maggio 2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EMESSA IN RELAZIONE ALLO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DAL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19. DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE E DEL MERCATO SETTIMANALE.

## IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 3, comma 2, ove si prevede che: *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1"*;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

TENUTO PRESENTE che tra le misure precauzionali adottate dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 per contenere la diffusione del virus COVID-19, è previsto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 1, lett. d);

CONSIDERATO che la misura precauzionale anzidetta ha l'obiettivo di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, scongiurare possibili occasioni di contagio;

PRESO ATTO che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", prevede che dal 4 maggio al 17 maggio 2020 trovano applicazioni le nuove disposizioni dettate dal decreto in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020, fatte salve misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni;



# COMUNE di TORRE DE' ROVERI

Provincia di Bergamo

Ufficio Segreteria

Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138

P. IVA 00684180169

e-mail: [protocollo@comune.torrederoveri.bg.it](mailto:protocollo@comune.torrederoveri.bg.it)

TENUTO PRESENTE che ai sensi dell'art. 1, lett. z) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, è consentita l'apertura dei mercati limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari;

VISTA l'ordinanza regionale n. 537 del 30 aprile 2020, avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19";

VISTA altresì l'ordinanza regionale n. 539 del 3 maggio 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19";

RITENUTO necessario conformarsi al contenuto delle misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l'allentamento delle precedenti direttive di contenimento della propagazione del virus, comunque nella tutela della salute dei cittadini;

CONSIDERATO che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene opportuno adottare misure coerenti con la normativa regionale e con l'impostazione e gli obiettivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 3, comma 2, del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19;

VALUTATA la situazione locale e ritenuto opportuno disporre la riapertura del cimitero comunale e del mercato settimanale, nel rispetto delle norme precauzionali di contenimento del contagio;

VISTO l'art. 50, comma 5, e l'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL)

## ORDINA

La riapertura, con decorrenza immediata, del cimitero comunale nel rispetto delle seguenti misure precauzionali:

- divieto assoluto di assembramenti;
- possibilità di raccolta in preghiera esclusivamente in forma individuale;
- rispetto del distanziamento sociale minimo di due metri;
- utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione individuale (mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, guanti protettivi);

Si precisa che sarà possibile celebrare funerali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in forma privata con un massimo di quindici parenti;
- rispetto del distanziamento sociale minimo di due metri;



# COMUNE di TORRE DE' ROVERI

Provincia di Bergamo

Ufficio Segreteria

Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138

P. IVA 00684180169

e-mail: [protocollo@comune.torrederoveri.bg.it](mailto:protocollo@comune.torrederoveri.bg.it)

- utilizzo obbligatorio di d.p.i. (dispositivi di protezione individuale);

Resta inteso che il cimitero comunale durante le celebrazioni dei funerali rimarrà chiuso al pubblico.

## ORDINA

La riapertura, con decorrenza dal 5 maggio 2020, del mercato settimanale alle seguenti condizioni:

- l'area mercatale oggetto del mercato è il parcheggio pubblico in Piazza del Donatore;
- settore merceologico autorizzato a svolgere l'attività di vendita: unicamente quello alimentare, con posteggi distanziati tra loro almeno tre metri;
- rispetto del distanziamento sociale minimo di due metri;
- utilizzo obbligatorio di d.p.i. (dispositivi di protezione individuale) nonché dei guanti protettivi;
- viene individuato il sig. ROBERTO MARCHESI, quale soggetto incaricato ai fini dell'assistenza ai clienti ed operatori del mercato nonché dell'attuazione delle misure di cui all'ordinanza regionale n. 537/2020 e del presente provvedimento.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno efficaci fino a nuove disposizioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

## DISPONE

Che copia della presente ordinanza

venga pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune di Torre de' Roveri.

venga trasmessa a:

Prefettura di Bergamo

Comando di Polizia Locale dell'Unione comunale dei Colli, per i provvedimenti di competenza

venga portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici ed utilizzando i social media del Comune di Torre de' Roveri.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Torre de' Roveri.

IL SINDACO

Geom. Matteo Francesco Lebbolo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale)